

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 14 MAGGIO 2013

3^a Seduta

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di comune accordo di costituire, nella composizione di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare, sia la Sottocommissione per i pareri sia, con compiti esclusivamente istruttori, una Sottocommissione per le politiche della sicurezza e una Sottocommissione per le politiche delle pari opportunità. In relazione all'esame degli atti del Governo n. 7 e n. 9, iscritti all'ordine del giorno, è stato stabilito che nella prossima settimana si svolgeranno audizioni in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio (n. 7)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Esame e rinvio)

Il relatore MARAN (SCpI) illustra lo schema di regolamento, attuativo dell'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012: l'articolo 2 individua compiti e attribuzioni ulteriori affidati al prefetto in relazione alle sue funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato nel territorio; in particolare, l'alta vigilanza sul funzionamento della pubblica amministrazione in ambito provinciale, la promozione di iniziative per il miglioramento delle condizioni della collettività locale, l'intermediazione con le regioni e le altre amministrazioni di governo; il monitoraggio dei programmi di investimento, anche cofinanziati con fondi europei; la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini e di promozione della coesione sociale, da perseguire attraverso l'attività di mediazione e di composizione dei conflitti. L'articolo 3 prevede il piano di coordinamento delle attività amministrative degli uffici periferici, predisposto dalla conferenza provinciale permanente, composta dai responsabili delle amministrazioni periferiche dello Stato.

L'articolo 5 definisce l'ambito territoriale di competenza della prefettura-Ufficio territoriale del Governo, mentre l'articolo 6 reca la delega al prefetto di specifiche funzioni

nelle materie della protezione civile, della difesa civile, del soccorso pubblico, dell'immigrazione e asilo e degli enti locali. In proposito, il relatore ricorda il dibattito articolato, e per molti aspetti contraddittorio, che si è svolto nella scorsa legislatura ai fini del riordino o della abolizione delle province: a suo giudizio, si pone la necessità di definire preventivamente tale materia, in considerazione delle ricadute, tra l'altro, sull'estensione degli ambiti territoriali delle stesse prefetture.

Segnala gli articoli 7 e 8, che disciplinano l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali delle amministrazioni periferiche dello Stato: in particolare, la gestione del personale, il controllo di gestione, l'economato, la gestione dei servizi informativi automatizzati e dei contratti. Osserva che quelle disposizioni si propongono di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, con un risparmio previsto di almeno il 20 per cento. A tal fine, l'articolo 8 prevede una procedura a regime di ricognizione e assegnazione di risorse per l'esercizio dei servizi comuni e conferma l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP.

Infine, ricorda che il parere del Consiglio di Stato richiama il rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per l'emanazione del regolamento e formula osservazioni a proposito della qualità della redazione normativa.

Si apre il dibattito.

Il senatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) sottolinea l'opportunità di tenere conto, in sede di elaborazione del parere, degli orientamenti relativi alla riorganizzazione o abolizione delle province. Inoltre, va scongiurato il rischio di un nuovo accentramento delle funzioni amministrative.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (*M5S*) ritiene che si debbano chiarire i limiti delle competenze della conferenza permanente provinciale in sede di analisi delle criticità.

Il senatore [CHITI](#) (*PD*) ritiene che il parere sullo schema di regolamento debba tenere conto della valutazione positiva che, a parte alcuni rilievi significativi, ha reso il Consiglio di Stato. Tuttavia, le disposizioni dovrebbero essere coerenti con gli orientamenti relativi al riordino e, auspicabilmente, alla soppressione delle province, con particolare riguardo all'estensione delle circoscrizioni e alle funzioni dei prefetti.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) giudica inopportuno anticipare gli esiti di riforme istituzionali ancora da definire. In particolare, la riorganizzazione delle province, a suo avviso, non può non tenere conto di una complessiva revisione degli altri enti territoriali. Inoltre, invita a valutare approfonditamente le osservazioni del Consiglio di Stato.

Il sottosegretario MANZIONE, a nome del Governo, assicura che nella redazione del regolamento si terrà conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e di quelle che saranno contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari, ma anche dell'evoluzione nell'assetto istituzionale. L'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012, proprio in considerazione della prospettata riorganizzazione delle province, individua autonomamente le funzioni degli uffici territoriali del Governo, salva la coincidenza degli ambiti delle prefetture con le circoscrizioni provinciali. Inoltre, ricorda che il riferimento ai diritti civili e sociali riprende la formulazione del citato articolo 10 (comma 2, lettera b)).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti [\(n. 9\)](#)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Il relatore [ZANETTIN](#) (PdL) illustra lo schema di regolamento, previsto dal decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito nella legge n. 11 del 2011), che autorizzava l'adozione di regolamenti governativi di delegificazione allo scopo di prorogare alcune misure disposte dallo stesso decreto. In particolare, si proroga al 31 dicembre 2014 il blocco del trattamento economico individuale dei dipendenti pubblici e la riduzione delle indennità previste per gli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonché la soglia massima di trattamento economico complessivo per i titolari di incarichi dirigenziali. Ricorda che l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 aveva introdotto una riduzione dei trattamenti economici dei pubblici dipendenti su cui si è pronunciata in senso contrario la Corte costituzionale (sentenza n. 223 del 2012) e che pertanto non può essere ricompresa nella proroga disposta dallo schema di regolamento. Al contrario, la proroga riguarda il blocco del trattamento accessorio previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 78, e quello dei meccanismi di progressione stipendiale dei pubblici dipendenti (articolo 9, comma 21), a cui si sottrae il personale della magistratura per effetto della stessa sentenza della Corte costituzionale n. 223, che ha considerato l'inclusione di quel personale lesiva dei principi di autonomia e indipendenza.

Ricorda quindi la proroga del blocco nella maturazione delle posizioni stipendiali per il personale della scuola, nonché del blocco della contrattazione collettiva del pubblico impiego e il disconoscimento di incrementi contrattuali per i pubblici dipendenti eventualmente introdotti dal 2011.

Infine, dà conto della lettera d) del comma 1, che preclude per il biennio 2013-2014 gli incrementi di indennità di vacanza contrattuale e congela agli importi attuali quella che sarà corrisposta nel futuro triennio contrattuale 2015-2017.

Si sofferma quindi sul comma 2, che estende al personale convenzionato del servizio sanitario nazionale il blocco dei trattamenti economici del personale e dei titolari di incarichi dirigenziali, nonché delle risorse complessive destinabili al trattamento accessorio, dei meccanismi di progressione stipendiale e della contrattazione collettiva, cancellando gli incrementi introdotti dal 2011 e le disposizioni sull'indennità di vacanza contrattuale.

Si apre il dibattito.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) ritiene opportuno riformulare il comma 1, lettera a), come suggerito dal Consiglio di Stato, con riguardo alla pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale, anche al fine di evidenziare quella che a suo giudizio era una aberrazione. Quanto all'osservazione del Consiglio di Stato relativa alla portata normativa delle parole "non assorbe quella corrisposta ai sensi del precedente periodo", ritiene che la disposizione debba essere chiarita, come ammonisce lo stesso Consiglio di Stato, per evitare incertezze interpretative. Infine, è opportuno chiarire la previsione di cui al comma 1, lettera c), che estende il novero delle amministrazioni pubbliche i cui dipendenti sono interessati dal blocco della contrattazione, attraverso il riferimento all'ambito individuato dall'Istituto nazionale di statistica.

Il senatore [CHITI](#) (PD) invita il Governo a pronunciarsi in merito all'osservazione del Consiglio di Stato relativa al comma 1, lettera d), in materia di blocco dell'indennità di vacanza contrattuale, considerato il rischio che l'espressione "non assorbe quella corrisposta ai sensi del precedente periodo" implichi un blocco indebito della crescita dei trattamenti economici.

Il senatore [VOLPI](#) (LN-Aut) invita il Governo a tenere conto delle osservazioni che emergono nel dibattito e a pronunciarsi sulle ipotesi di modifica della legislazione di riferimento anche se, considerato l'insediamento solo recente dell'Esecutivo, la valutazione è ancora *in itinere*. A suo avviso, il parere della Commissione sull'atto del Governo può assumere anche la natura di indirizzo politico sulla materia.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD) ritiene che la locuzione "non assorbe quella corrisposta ai sensi del precedente periodo" non debba considerarsi preclusiva di eventuali futuri incrementi retributivi, in assenza di una specifica norma di rango primario. A suo avviso, la disposizione dovrebbe essere chiarita, anche perché l'osservazione del Consiglio di Stato, a differenza di quanto accade per il comma 1, lettera a), non suggerisce una riformulazione.

La senatrice [LO MORO](#) (PD) ritiene che il recepimento dell'osservazione del Consiglio di Stato sul comma 1, lettera a), debba realizzarsi senza adottare il testo suggerito, che inopportuno introduce il rinvio a una sentenza della Corte costituzionale in una disposizione normativa. In proposito, sottolinea il significato della sentenza n. 223, diretta fra l'altro a salvaguardare la distinzione delle funzioni dell'amministrazione e della magistratura.

Il sottosegretario Sabrina DE CAMILLIS condivide l'opportunità di definire in modo univoco l'interpretazione delle parole "non assorbe quella corrisposta ai sensi del precedente periodo", considerato che il Consiglio di Stato prospetta diverse soluzioni alternative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.